

Deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 2026, n. 3-2870

Regolamento (UE) n. 2021/1139. "Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura - Programma per l'Italia" (PN FEAMPA) 2021-2027, Priorità 2, Obiettivo specifico 2.2, Azione 5 "Sostegno alle imprese nei settori della commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura". Decisione di esecuzione (UE) 2026/889 del 16 aprile 2026 della Commissione europea.



Seduta N° 178

Adunanza 27 LUGLIO 2026

Il giorno 27 del mese di luglio duemilaventisei alle ore 10:15 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, in deroga alla D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Federico RIBOLDI

DGR 3-2870/2026/XII

OGGETTO:

Regolamento (UE) n. 2021/1139. "Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura - Programma per l'Italia" (PN FEAMPA) 2021-2027, Priorità 2, Obiettivo specifico 2.2, Azione 5 "Sostegno alle imprese nei settori della commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura". Decisione di esecuzione (UE) 2026/889 del 16 aprile 2026 della Commissione europea. Approvazione, in attuazione alla D.G.R. n. 6-77 del 2 agosto 2024, dei criteri generali e delle modalità di presentazione e ammissione delle domande di indennizzo relative all'Operazione 31 "Compensazione" (Codice intervento 222507). Dotazione finanziaria di euro 22.473,00.

A relazione di: Bongioanni

Premesso che:

il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 24 giugno 2021 ha approvato le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, in particolare, all'articolo 71, paragrafo 3, stabilisce che l'Autorità di Gestione può individuare uno o più Organismi Intermedi (O.I.) che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità e che gli accordi tra l'Autorità di Gestione e gli O.I. sono registrati per iscritto;

il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 7 luglio 2021, a modifica del regolamento (UE) 2017/1004, istituisce il Fondo europeo per gli affari

marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) 2021-2027, che è composto da quattro priorità, articolate in Obiettivi Specifici, a cui si aggiunge l'Assistenza tecnica, come di seguito riportato:

- Priorità 1 “promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche”;
- Priorità 2 “promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'Unione”;
- Priorità 3 “consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura”;
- Priorità 4 “rafforzare la *governance* internazionale degli oceani e consentire mari e oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile”;
- Priorità AT “Assistenza Tecnica”;

il regolamento di esecuzione (UE) 2022/79 della Commissione europea del 19 gennaio 2022, disciplina le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/1139 per quanto riguarda la registrazione, la trasmissione e la presentazione dei dati di attuazione a livello di operazione;

la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 8023 *final* del 3 novembre 2022, ha approvato il Programma nazionale "Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura – Programma per l'Italia" (PN FEAMPA) 2021-2027, come successivamente modificata dalla decisione di esecuzione C(2024) 3582 *final* del 24 maggio 2024 e dalla decisione di esecuzione C(2025) 8823 *final* del 10 dicembre 2025;

l'intesa sancita ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 428/1990, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente “Accordo multiregionale, tra l'Autorità di gestione e gli organismi intermedi, per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA)”, nell'ambito del Programma nazionale FEAMPA 2021-2027” (rep. atti n. 88/CSR del 19 aprile 2023) ha, tra l'altro, approvato la ripartizione del finanziamento UE tra le Regioni, attribuendo alla Regione Piemonte uno stanziamento complessivo di € 1.529.710,00, di cui € 764.855,00 in quota UE;

il Programma Nazionale FEAMPA - Programma per l'Italia 2021-2027 individua le Regioni quali Organismi Intermedi per la gestione diretta di alcune misure e di parte dei fondi assegnati al programma nel suo insieme, in quanto esse garantiscono uno stretto collegamento con la base territoriale;

con il decreto ministeriale n. 591550 del 24 ottobre 2023 è stato approvato lo schema di convenzione, sottoscritta a settembre 2023, in conformità a quanto previsto dall'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2021/1060, tra la Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in qualità di Autorità di Gestione del PN FEAMPA 2021-2027, nella persona del Direttore Generale, e la Regione Piemonte, in qualità di Referente dell'Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio, nella persona della Responsabile del Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, con cui vengono disciplinati i rapporti giuridici tra le Parti sia nell'ambito delle tipologie di intervento gestite con competenza condivisa tra le stesse, sia nell'ambito degli interventi attribuiti alla competenza esclusiva degli Organismi Intermedi, così come indicate nell'Allegato (Tabella 2) dell'Accordo Multiregionale;

la Giunta regionale con la deliberazione n. 6-77 del 2 agosto 2024 ha, tra l'altro, individuato, nell'ambito del Programma Nazionale del “Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) 2021-2027”, gli interventi relativi agli Obiettivi Specifici delle Priorità 1 “Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche”, Priorità 2 “Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'Unione” e Priorità AT “Assistenza Tecnica”, come riportati nel Piano Finanziario allegato alla medesima deliberazione, per un importo complessivo pari a € 1.529.710,00;

il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (DIQPAI), Direzione

Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (DG PEMAC-PEMAC 4), con nota prot. n. 0333068 del 18 luglio 2025, ha comunicato la chiusura della consultazione per iscritto avviata con nota prot. n. 0290011 del 26.06.2025, con l'approvazione dei documenti relativi alla revisione delle Disposizioni attuative delle schede di azione ricadenti negli Obiettivi Specifici 1.1, 1.2, 1.6, 2.1 e 2.2.

Richiamato che l'articolo 26 del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 7 luglio 2021:

- fissa gli obiettivi della Priorità 2 del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura ed, al paragrafo 2, lettera a), offre la possibilità, in deroga all'articolo 13, lettera j) dello stesso regolamento, in caso di una perturbazione significativa dei mercati, di sostenere le imprese della pesca e dell'acquacoltura, mediante la corresponsione di indennizzi per il mancato guadagno o per i maggiori costi sostenuti;
- al paragrafo 2, ultimo capoverso, prevede che il sostegno di cui al primo comma può essere ammissibile solo se la Commissione ha stabilito, mediante una decisione di esecuzione, il verificarsi di un evento eccezionale e che le spese sono ammissibili solo per la durata del periodo stabilito in tale decisione di esecuzione.

Premesso, inoltre, che, la decisione di esecuzione (UE) 2026/889 del 16 aprile 2026 della Commissione europea ha disposto che:

- all'articolo 1, ai fini dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1139, la situazione in Medio Oriente al 28 febbraio 2026 è considerata evento eccezionale che causa una perturbazione significativa dei mercati;
- all'articolo 2, tali spese il cui sostegno è così autorizzato sono ammissibili se sostenute tra il 28 febbraio e il 31 dicembre 2026 e pagate fino al 31 dicembre 2029.

Richiamato che:

- il regolamento di esecuzione (UE) 2022/79 della Commissione europea, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/1139 per quanto riguarda la registrazione, la trasmissione e la presentazione dei dati di attuazione a livello di operazione, alla Tabella 7, ha individuato l'Operazione 31 "Compensazione", nell'ambito della Priorità 2, Obiettivo Specifico 2.2, Azione 5 "Sostegno alle imprese nei settori della commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura";
- il documento "Linee guida per l'ammissibilità della spesa del PN FEAMPA 2021-2027" è stato approvato con decreto MASAF n. 112481 del 7 marzo 2024;
- il "Documento metodologico relativo alle Opzioni Semplificate in materia di Costi (OSC)" è stato approvata dal decreto MASAF n. 0669020 del 19 dicembre 2024;
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 66/2025 ha approvato il regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027.

Richiamata, inoltre, la D.G.R. n. 5-2348 del 16 marzo 2026, di individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi afferenti alla sfera di competenza della Direzione regionale Agricoltura e Cibo e revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 20-6877 del 15 maggio 2023.

Dato atto della determinazione dirigenziale n. 757/A1715A/2024 del 1° ottobre 2024, con cui è stato approvato il "Manuale delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni procedurali dell'Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione" in applicazione dell'ordinamento comunitario relativo alla programmazione 2021-2027 cofinanziata dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/1139, che illustra le procedure per la gestione ed il controllo adottate dalla Regione Piemonte per gli interventi delegati

dall'Autorità di Gestione del Programma Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura.

Richiamato che la citata decisione di esecuzione (UE) 2026/889 del 16 aprile 2026, in particolare, nei "considerando" riportati in premessa, dopo aver illustrato le ripercussioni negative subite dal comparto a causa dell'aumento improvviso dei prezzi di produzione, scaturito dagli attacchi alle infrastrutture energetiche e dalla chiusura dello stretto di Hormuz, ha riconosciuto la necessità di attuare rapidamente il sostegno di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1139.

Dato atto, inoltre, che la Direzione regionale Agricoltura e Cibo:

ha condotto un'analisi tecnica in esito alla quale, con riferimento alla sopra richiamata Operazione 31 "Compensazione", ha appurato che ricorrono i presupposti per l'attivazione della stessa, mediante l'erogazione di indennizzi a favore delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1139, in conseguenza della perturbazione significativa dei mercati come stabilito dalla decisione di esecuzione (UE) 2026/889; ha pertanto definito, in attuazione alla sopra citata D.G.R. n. 6-77 del 2 agosto 2024, i criteri generali e le modalità per la presentazione e l'ammissione delle domande di indennizzo afferenti a tale Operazione 31 "Compensazione", di cui alla Tabella 7 del Regolamento (UE) n. 2022/79 (Codice Intervento 222507), con una dotazione finanziaria di € 22.473,00, a fronte della necessità di attuare rapidamente il sostegno e di procedere, pertanto, celermente alle liquidazioni degli indennizzi, ha ravvisato la necessità di prevedere che, in deroga alla citata D.G.R. n. 5-2348 del 16 marzo 2026, con riferimento ai due procedimenti denominati "Approvazione della graduatoria relativa ai finanziamenti in materia di pesca e acquacoltura nell'ambito del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FE AMPA 2021-2027)", e "Liquidazione del contributo relativo ai finanziamenti in materia di pesca e acquacoltura nell'ambito del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FE AMPA 2021-2027)":

- l'istruttoria per l'ammissibilità delle domande di indennizzo sia avviata all'arrivo delle stesse, una volta acquisite al protocollo del Settore;
- tale istruttoria sia conclusa nel termine di 60 (sessanta) giorni consecutivi dalla data di chiusura del bando di attuazione;
- entro lo stesso termine siano approvati i provvedimenti di concessione degli indennizzi ai singoli beneficiari.

Viste:

- la legge regionale n. 2/2026 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";
- la legge regionale n. 3/2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- la D.G.R. n. 1-2209 del 9 febbraio 2026 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria;
- la D.G.R. n. 37-615 del 20 dicembre 2024 "D.Lgs. n. 286/1999. Disposizioni, in conformità alla D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, sulle attività di ragioneria relative al controllo preventivo di regolarità contabile afferenti alle proposte di deliberazione della Giunta regionale e di provvedimenti del Presidente della Regione (decreti e ordinanze). Revoca della D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017";
- la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del decreto legge n. 80/2021, convertito nella legge n. 113/2021.

Preso atto della nota prot. n. 414122 del 10 luglio 2026 della Regione del Veneto, di trasmissione degli esiti della Commissione Politiche Agricole del 7 luglio 2026, nel corso della quale è stato

espresso parere favorevole:

- alla bozza di schema di decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante *“Modifica dell’Accordo Multiregionale tra l’Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, per l’attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura (FEAMPA) nell’ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027”*;

- alla proposta di Accordo Multiregionale per la modifica dei Piani Finanziari regionali del Programma FEAMPA 2021-2027, trasmesso dagli uffici ministeriali il 26 giugno 2026, con l'impegno, da parte di tutte le Regioni, di rimodulare nuovamente i propri piani finanziari, in aumento o in riduzione, a seguito del fabbisogno reale della misura che verrà calcolato da ciascuna Regione a conclusione dell'istruttoria delle domande presentate, al fine di garantire il medesimo indennizzo a tutte le imprese richiedenti e ammissibili.

Dato atto che il presente provvedimento, per l'importo pari a € 22.473,00, di cui € 11.236,50 in quota UE, € 7.865,55 in quota statale, € 3.370,95 in quota di cofinanziamento regionale, trova la seguente copertura finanziaria sul bilancio finanziario gestionale regionale 2026-2028, annualità 2026:

- per € 11.236,50 a valere sulla prenotazione di impegno n. 2026/27514 di € 11.236,50 assunta sul capitolo di spesa 140712/2026 (Missione 16 - Programma 1602) - fondi europei;
- per € 7.865,55 a valere sulla prenotazione di impegno n. 2026/27515 di € 7.865,55 assunta sul capitolo di spesa 140714/2026 (Missione 16 - Programma 1602) - fondi statali;
- per € 3.370,95 a valere sulla prenotazione di impegno n. 2026/27517 di € 3.370,95 sul capitolo di spesa 140716/2026 (Missione 16 - Programma 1602) - fondi regionali.

Dato atto, inoltre, che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento relativamente alla copertura finanziaria necessaria per indennizzare tutte le imprese richiedenti e ammissibili per l'intero periodo di 10 (dieci) mensilità, ossia dal 28 febbraio al 31 dicembre 2026, come stabilito dalla decisione di esecuzione (UE) 2026/889 del 16 aprile 2026, è subordinata alla rimodulazione del Piano Finanziario, così come stabilito dalla Commissione Politiche Agricole nella suddetta riunione del 7 luglio 2026.

Ritenuto, pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie sopra riportate, di disporre, in conformità alla decisione di esecuzione (UE) 2026/889 del 16 aprile 2026, che, per le finalità di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1139, definisce la situazione in Medio Oriente al 28 febbraio 2026 come evento eccezionale che causa una perturbazione significativa dei mercati:

- di approvare, nell'ambito del Programma Nazionale del “Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA) 2021-2027”, Priorità 2, Obiettivo Specifico 2.2, Azione 5 “Sostegno alle imprese nei settori della commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura” ed in attuazione della D.G.R. n. 6-77 del 2 agosto 2024, di individuazione degli interventi relativi agli Obiettivi specifici delle Priorità 1, 2 e “AT”, i criteri generali e le modalità per la presentazione e l'ammissione delle domande di indennizzo relative all'Operazione 31 “Compensazione”, di cui alla Tabella 7 del Regolamento (UE) n. 2022/79, con Codice Intervento 222507 e con una dotazione finanziaria di € 22.473,00, come riportato nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di approvare, in deroga alla D.G.R. n. 5-2348 del 16 marzo 2026, con riferimento ai due procedimenti denominati “Approvazione della graduatoria relativa ai finanziamenti in materia di pesca e acquacoltura nell’ambito del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura (FEAMPA 2021-2027)”, e “Liquidazione del contributo relativo ai finanziamenti in materia di pesca e acquacoltura nell’ambito del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura (FEAMPA 2021-2027)”, i termini sopra riportati;

- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione

fauna selvatica e acquicoltura”, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione, nonché, al fine di conformarsi ad eventuali indicazioni formulate dall’Autorità di Gestione Nazionale, l’approvazione delle eventuali modificazioni o integrazioni al suddetto Allegato A, limitatamente agli aspetti applicativi non sostanziali.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l’importo pari a € 22.473,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di disporre, in conformità alla decisione di esecuzione (UE) 2026/889 del 16 aprile 2026, che, per le finalità di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1139, definisce la situazione in Medio Oriente al 28 febbraio 2026 come evento eccezionale che causa una perturbazione significativa dei mercati:

- di approvare, nell’ambito del Programma Nazionale del “Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA) 2021-2027”, Priorità 2, Obiettivo Specifico 2.2, Azione 5 “Sostegno alle imprese nei settori della commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura” ed in attuazione della D.G.R. n. 6-77 del 2 agosto 2024, di individuazione degli interventi relativi agli Obiettivi specifici delle Priorità 1, 2 e “AT”, i criteri generali e le modalità per la presentazione e l’ammissione delle domande di indennizzo relative all’Operazione 31 “Compensazione”, di cui alla Tabella 7 del Regolamento (UE) n. 2022/79, con Codice Intervento 222507 e con una dotazione finanziaria di € 22.476,00, come riportato nell’Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di approvare, in deroga alla D.G.R. n. 5-2348 del 16 marzo 2026, con riferimento ai due procedimenti denominati “Approvazione della graduatoria relativa ai finanziamenti in materia di pesca e acquacoltura nell’ambito del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura (FE AMPA 2021-2027)”, e “Liquidazione del contributo relativo ai finanziamenti in materia di pesca e acquacoltura nell’ambito del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura (FE AMPA 2021-2027)”, i termini in premessa riportati;

che il presente provvedimento, per l’importo pari a € 22.473,00, di cui € 11.236,50 in quota UE, € 7.865,55 in quota statale, € 3.370,95 in quota di cofinanziamento regionale, trova copertura come in premessa puntualmente dettagliato;

che l’assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento relativamente alla copertura finanziaria necessaria per indennizzare tutte le imprese richiedenti e ammissibili per l’intero periodo di 10 (dieci) mensilità, ossia dal 28 febbraio al 31 dicembre 2026, come stabilito dalla decisione di esecuzione (UE) 2026/889 del 16 aprile 2026, è subordinata alla rimodulazione del Piano Finanziario, così come stabilito dalla Commissione Politiche Agricole nella suddetta riunione del 7 luglio 2026;

di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna

selvatica e acquicoltura”, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione, nonché, al fine di conformarsi ad eventuali indicazioni formulate dall’Autorità di Gestione Nazionale, l’approvazione delle eventuali modificazioni o integrazioni al suddetto Allegato A, limitatamente agli aspetti applicativi non sostanziali;

che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 5 della L.r. n. 22/2010 e in ottemperanza all’articolo 26, comma 1 del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Criteri e modalità” di Amministrazione trasparente.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-2870-2026-All_1-All._A_Criteri_bando_Medio_Oriente_222507.pdf

1.



Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



ALLEGATO A

PROGRAMMA NAZIONALE DEL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI, LA PESCA E L'ACQUACOLTURA
REG. (UE) 2021/1139

CRITERI GENERALI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE E L'AMMISSIONE DELLE DOMANDE DI INDENNIZZO RELATIVE ALL'OPERAZIONE 31 "COMPENSAZIONE", DI CUI ALLA TABELLA 7 DEL REG. (UE) N. 2022/79

Priorità 2

Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare dell'UE

Obiettivo specifico 2.2

Promuovere attività di acquacoltura sostenibile in particolare rafforzando la competitività della produzione e assicurando che le attività siano sostenibili sotto il profilo ambientale nel lungo termine

AZIONE 5

Sostegno alle imprese nei settori della commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura

Codice intervento: 222507

Indice generale

INTRODUZIONE.....	3
1. Ambito di applicazione del bando.....	3
1.1. Soggetti ammissibili all'indennizzo (ambito soggettivo).....	3
1.2. Soggetti ammissibili all'indennizzo (ambito oggettivo).....	4
1.2. Operazioni attivate.....	4
1.3 Dotazione finanziaria, intensità dell'indennizzo, importo massimo e cumulo con altri aiuti pubblici.....	4
2. Requisiti di ammissibilità.....	5
2.1. Requisiti generali di ammissibilità del soggetto richiedente.....	5
Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:.....	5
2.2 Requisiti soggettivi specifici per l'intervento.....	8
2.3. Requisiti di selezione.....	8
3. Norme generali.....	8

Quadro di riferimento dell'intervento

Riferimento normativo	Reg. (UE) 2021/1139 art. 26 comma 1, lett. a)
Obiettivo Strategico	2 - Un'Europa più sostenibile
Priorità	2 - Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare dell'UE
Obiettivo Specifico	2.2 - Promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e la trasformazione di tali prodotti
Azione	5 - Sostegno alle imprese nei settori della commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura
Intervento-Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139	7 - Indennizzo per eventi imprevisti di tipo ambientale, climatico o di salute pubblica
Operazioni-Tabella 7 Reg.(UE) 2022/79	Codici operazioni: 31 – Compensazione
Modalità attuativa	Regia
Competenza	REGIONE PIEMONTE

INTRODUZIONE

L'Amministrazione, nel bando di attuazione da approvarsi con apposito atto del competente Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" (di seguito "Settore") e secondo il metodo di calcolo riportato nello stesso, riconosce l'indennizzo finanziario massimo esclusivamente per i periodi di armamento delle imbarcazioni e per l'attività dell'impresa acquicola, anche saltuari, compresi tra il 28 febbraio 2026 e il 31 dicembre 2026.

A tal proposito si evidenzia che gli indennizzi saranno erogati per stati di avanzamento e saldo, in relazione alla disponibilità finanziaria dell'Amministrazione a valere sul PN FEAMPA sull'intervento codice 222507 che potrà variare a seguito di modifiche finanziarie. In ultimo si evidenzia che l'indennizzo massimo per l'intero periodo di ammissibilità della spesa spettante a ciascun beneficiario potrà subire diminuzioni/modifiche qualora la Commissione dovesse pronunciarsi in tal senso.

1. Ambito di applicazione del bando

Nell'ambito del PN FEAMPA 2021-2027, il bando di attuazione da approvarsi con apposito atto del competente Settore (di seguito "bando di attuazione") contribuisce all'attuazione, da parte dell'O.I. Regione Piemonte, dell'Intervento a codice 222507 "Indennizzo per eventi imprevisti di tipo ambientale, climatico o di salute pubblica", disciplinando modalità e procedure per la presentazione delle domande e l'ammissione all'indennizzo ed alla selezione e quantificazione massima per il periodo 28 febbraio 2026 – 31 dicembre 2026.

1.1. Soggetti ammissibili all'indennizzo (ambito soggettivo)

Sono ammissibili all'indennizzo per l'intervento di cui al capitolo 1.3 del presente Allegato, le Micro e PMI¹ afferenti alle:

1 Micro e PMI definite dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 Maggio 2003

- imprese armatrici di imbarcazioni da pesca²;
- imprese di acquacoltura³.

1.2. Soggetti ammissibili all'indennizzo (ambito oggettivo)

Sono ammissibili gli indennizzi finanziari agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra in Medio Oriente e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, per il periodo compreso tra il 28 febbraio 2026 ed il 31 dicembre 2026.

1.2. Operazioni attivate

Con il bando di attuazione è attivata la seguente Operazione di cui alla Tabella 7 del Regolamento (UE) 2022/79, sulla quale il richiedente potrà presentare domanda:

31 - Compensazione

1.3 Dotazione finanziaria, intensità dell'indennizzo, importo massimo e cumulo con altri aiuti pubblici

Per l'intervento di cui al bando di attuazione sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad € 22.473,00 allocate sull'intervento codice 222507 ed assegnata all'O.I. Regione Piemonte di cui:

- € 11.236,50 = (50%) quota FEAMPA;
- € 7.865,55 = (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
- € 3.370,95 = (15%) quota Regione Piemonte.

L'Amministrazione procederà ad indennizzare le imprese beneficiarie laddove la platea dei beneficiari comprenda le due categorie, indipendentemente che esse siano imprese armatrici di pescherecci ovvero acquicole, lo stesso periodo di tempo, mesi o frazione di mese, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie, anche a seguito di modifiche della dotazione finanziaria dell'intervento. Si precisa che l'erogazione dell'indennizzo potrà avvenire anche per stati di avanzamento in relazione alla disponibilità finanziaria dell'O.I. Regione Piemonte.

L'intensità di aiuto prevista per gli indennizzi agli operatori della pesca e dell'acquacoltura per i maggiori costi di produzione di cui all'art. 26, par. 2 del Regolamento (UE) 2021/1139 è pari al 100% dell'indennizzo fatta salva la disponibilità finanziaria, ai sensi del par. 2 dell'art. 41 dello stesso regolamento. Tali indennizzi devono essere erogati nelle forme di cui all'art. 53, par. 1, lettere da b) a e), del Regolamento (UE) 2021/1060, in conformità all'art. 39 del Regolamento (UE) 2021/1139.

La somma di tutte le concessioni effettuate con finanziamenti FEAMPA a titolo di indennizzo nel periodo 28 febbraio 2026 – 31 dicembre 2026 non può in ogni caso superare i seguenti massimali di importo:

- 80.000,00 euro per ciascuna imbarcazione da pesca;
- 360.000,00 euro per ciascuna impresa acquicola.

² Sono considerati soggetti ammissibili le imprese armatrici che operano prevalentemente attività di pesca professionale. Sono ricomprese nelle imprese armatrici di imbarcazioni da pesca anche i pescatori autonomi che svolgono l'attività in forma autonoma e che armano in proprio il peschereccio, nonché i pescatori operanti nelle acque interne – CODICE ATECO 03.1

³ Sono considerati soggetti ammissibili le imprese dedite all'attività di acquacoltura con CODICE ATECO 03.2

Tali massimali sono validi esclusivamente per le concessioni erogate a valere sul bando di attuazione. L'indennizzo concesso con il bando di attuazione è cumulabile con altri aiuti pubblici concessi per i medesimi costi, compresi gli aiuti concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente (C/2026/2593), sezione 2.1. Il cumulo è ammesso purché la somma degli aiuti concessi da fonti diverse per lo stesso costo non superi il 100% del costo ammissibile. Qualora il costo ammissibile, determinato dalla metodologia di calcolo di cui al bando, superi i massimali di spesa di cui sopra, l'indennizzo eccedente i limiti dei citati massimali, potrà essere coperto da altri eventuali aiuti concessi per il medesimo costo, sulla base delle modalità attuative degli aiuti specifici.

Il metodo di calcolo dell'importo degli indennizzi è definito nell'ambito delle Opzioni di Costo standard determinata sulla base di quanto previsto dal par. 3, lett. c) dell'art. 53 del Regolamento (UE) 2021/1060 vigenti al momento dell'erogazione dell'indennizzo ed approvate in sede di Comitato di Sorveglianza.

2. Requisiti di ammissibilità

2.1. Requisiti generali di ammissibilità del soggetto richiedente

Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. rientrare tra i soggetti ammissibili (cfr. Micro e PMI come definite nell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE);
2. essere attivo nel settore della pesca e/o della acquacoltura;
3. applicare il C.C.N.L. di riferimento, nel caso in cui si avvalga di personale dipendente;
4. non essere stato oggetto di provvedimenti definitivi di revoca nel corso della precedente programmazione 2014-2020 e di non essere debitore nei confronti della regione;
5. non essere soggetto a sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
6. non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
7. non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie, interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
8. non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del richiedente l'indennizzo, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto;
9. non rientrare nei casi di cui all'art. 138, par 1 del Reg. (UE EURATOM) 2024/2509:
 - a) il richiedente è in stato di fallimento, o sia oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, o è in stato di amministrazione controllata, o ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, o ha cessato le sue attività, o si trovi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;
 - b) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente non ha ottemperato a obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, o a obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo il diritto applicabile;

c) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione esercitata, o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla propria credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:

- i. per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell'esecuzione dell'impegno giuridico;
- ii. per aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
- iii. per aver violato i diritti di proprietà intellettuale;
- iv. per aver influenzato indebitamente o per aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale per ottenere fondi dell'Unione sfruttando, mediante false dichiarazioni, un conflitto d'interessi che coinvolge gli agenti finanziari o le altre persone di cui all'articolo 61, paragrafo 1;
- v. per aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirle vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;
- vi. per aver incitato alla discriminazione, all'odio o alla violenza nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo o attività analoghe contrarie ai valori su cui si fonda l'Unione, sanciti dall'articolo 2 TFUE, qualora tale illecito abbia un'incidenza sull'integrità della persona o dell'entità che influisce negativamente sull'esecuzione dell'impegno giuridico o rischia concretamente di pregiudicarla;

d) è stato accertato da una sentenza definitiva che il richiedente è colpevole di:

- i. frode, ai sensi dell'art. 3 della Direttiva (UE) 2017/1371 e dell'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- ii. corruzione, quale definita all'art. 4, par. 2, della Direttiva (UE) 2017/1371 o corruzione attiva ai sensi dell'art. 3 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, o condotte, quali definite all'art. 2, par. 1, della Decisione Quadro 2003/568/GAI, o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;
- iii. comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'art. 2 della Decisione Quadro 2008/841/GAI;
- iv. riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 1, par. 3, 4 e 5, della Direttiva (UE) 2015/849;
- v. reati di terrorismo o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti agli articoli da 3 a 12 della Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea, ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'art. 14 di detta Direttiva;
- vi. lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'art. 2 della Direttiva 2011/36/UE;

e) il richiedente ha mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio (dell'Unione e/o dello Stato), che:

- i. hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico;
- ii. hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali;

iii. sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti o dall'EPPO in seguito a verifiche, *audit* o indagini;

f) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'art. 1, par. 2, del Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/1995;

g) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente ha creato un'entità in una giurisdizione diversa, con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici compresi quelli relativi ai diritti del lavoro, all'occupazione e alle condizioni di lavoro nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;

h) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che è stata creata un'entità con l'intento di cui sopra alla lett. g);

i) il richiedente si è opposto intenzionalmente e senza adeguata giustificazione a un'indagine, a una verifica o a un *audit* effettuati da un ordinatore o dal suo rappresentante o da un revisore, dall'OLAF, dall'EPPO o dalla Corte dei conti. Si considera integrata l'opposizione quando il richiedente compie azioni allo scopo o con l'effetto di impedire, ostacolare o ritardare lo svolgimento delle attività necessarie per eseguire l'indagine, la verifica o l'*audit*. Tali azioni comprendono, in particolare, il rifiuto di concedere l'accesso necessario ai propri locali o a qualsiasi altra zona utilizzata a fini professionali, nascondere o rifiutare di comunicare informazioni o fornire informazioni false.

10. non rientrare nei casi di cui all'art.11, par. 1 e 3 del Reg. (UE) 2021/1139.

Ai sensi dell'art. 11 par. 1, del Reg. (UE) 2021/1139 la domanda di indennizzo è inammissibile⁴ se presentata dal richiedente che:

a) ha commesso infrazioni gravi ai sensi dell'art. 42 del Reg. (CE) 1005/2008 del Consiglio dell'Unione europea o dell'art. 90, del Reg. (CE) 1224/2009 o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea nel quadro della PCP;

b) ha partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'art. 40, par. 3, del Reg. (CE) 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'art. 33 del Reg. (UE) 2021/1139;

c) ha commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea, se la domanda di indennizzo è presentata a norma dell'articolo 27 del Reg. (UE) 2021/1139.

Se una qualsiasi delle situazioni di cui sopra si verifica durante il periodo compreso tra la presentazione della domanda di indennizzo e cinque anni dopo l'esecuzione del pagamento finale, l'indennizzo corrisposto a titolo del FEAMPA e relativo a tale domanda è recuperato dall'operatore in conformità dell'articolo 44 del Regolamento (UE) 2021/1139 e dell'articolo 103 del Regolamento (UE) 2021/1060.

Ai sensi dell'art. 11 par. 3, del Regolamento (UE) 2021/1139, la domanda di indennizzo è inammissibile se presentata dal richiedente in capo al quale sia stata accertata con decisione definitiva la commissione di una frode, come definita all'art. 3 della Direttiva (UE) 2017/1371 nell'ambito del FEAMP o del FEAMPA.

⁴ Per le imprese armatrici di più pescherecci per la valutazione dell'inammissibilità dell'istanza di indennizzo, si applica quanto previsto all'art.8 Regolamento Delegato (UE) 2022/2181

2.2 Requisiti soggettivi specifici per l'intervento

Per accedere all'indennizzo di cui al bando di attuazione da approvarsi con apposito atto del competente Settore devono sussistere i seguenti requisiti di ammissibilità ulteriori e specifici per l'intervento:

1. il richiedente deve essere l'armatore di almeno una imbarcazione da pesca;
2. l'imbarcazione da pesca deve risultare in armamento per il periodo per il quale si chiede l'indennizzo;
3. il richiedente deve essere iscritto alla Camera di Commercio e risultare attivo per il periodo per il quale si chiede l'indennizzo.

I requisiti dell'operazione per l'accesso alle azioni del FEAMPA sono previsti dal Regolamento (UE) 2021/1139 (disciplina del FEAMPA 2021-2027), oltre che specificati nei documenti *"Disposizioni attuative dell'azione di codice 222507"*, *"Linee guida per l'ammissibilità della spesa del PN FEAMPA 2021-2027"* approvate con Decreto Ministeriale prot. n. 112481 del 07.03.2024 e dal bando di attuazione. L'operazione è ammissibile all'indennizzo solo se sussistono, con riferimento alla data di presentazione della domanda di indennizzo a condizione che l'Operazione concorra all'Obiettivo Specifico 2.2 del FEAMPA 2021-27.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda presentata, trovano applicazione le regole del Fondo FEAMPA 2021-2027, ancorché non esplicitamente richiamate nella presente Deliberazione.

2.3. Requisiti di selezione

Nel bando di attuazione, da approvarsi con apposito atto del competente Settore, sono adottati i criteri di dettaglio sullo svolgimento della procedura di selezione delle domande e per il calcolo dei punteggi da attribuire alle singole domande, la metodologia da utilizzare per la fase di istruttoria delle domande, nonché i criteri di dettaglio sulla stesura delle elencazioni delle domande ammesse a indennizzo.

Al Settore compete l'approvazione degli schemi riportati nei Moduli sulla base dei quali deve essere presentata la domanda di indennizzo, debbono essere sottoscritte le dichiarazioni, le relazioni tecniche e le eventuali richieste rivolte all'Amministrazione regionale, nonché la definizione delle metodologie inerenti tutte le fasi successive alla domanda di indennizzo.

Nel bando di attuazione della presente deliberazione è altresì approvato quanto attiene alle disposizioni di carattere generale.

3. Norme generali

Per quanto non specificato nel presente provvedimento si fa riferimento al PN FEAMPA 2021-2027, al "Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione dell'O.I. Regione Piemonte" approvato con D.D. n. 757/A1715A/2024 del 01.10.2024, alle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese, nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel bando di attuazione della presente deliberazione, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

I soggetti selezionati devono attenersi alle disposizioni attuative adottate da parte dell'autorità di Gestione del PN FEAMPA 2021-2027, nonché alle eventuali disposizioni operative emanate dall'O.I. Regione Piemonte.